

Coordinamento emissioni
(articolo 281, comma 9, Dlgs 152/2006)

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 272-BIS DEL DLGS 152/2006
IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE
DI IMPIANTI E ATTIVITÀ

Finalità e campo di applicazione

I presenti “Indirizzi”, elaborati nell’ambito del “Coordinamento emissioni” previsto dall’articolo 281, comma 9, del Dlgs 152/2006,¹ hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Si tratta, pertanto, di un documento espressivo degli orientamenti maturati in tale ambito, sulla base e nel rispetto dei vincoli di legge, da tutte le autorità centrali e locali competenti in relazione a questo tipo di emissioni. Il “Coordinamento emissioni”, istituito presso il Ministero dell’ambiente, prevede, infatti, la partecipazione di rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, delle regioni e province autonome, dell’UPI, dell’ANCI, del SNPA (l’ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per l’ambiente), dell’ISS, dell’ENEA e del CNR.

Attesa la natura di documento “tecnico” di indirizzo per autorità e per operatori del settore, l’elaborato contiene una serie di orientamenti che si sviluppano nei soli ambiti di discrezionalità tecnica ammessi dalla normativa della parte quinta del Dlgs 152/2006 e che rinviano, per quanto necessario, alle azioni di titolarità delle autorità regionali e delle autorità competenti per modulare e attuare tali orientamenti.

Assume un ruolo importante, per l’efficace applicazione dei presenti “Indirizzi, la normativa regionale, e-statale e comunitaria che in futuro intervenga in materia, anche recependo, attuando e integrando i relativi contenuti (procedure, valori di accettabilità, ecc.), per consentite un progressivo allineamento ed armonizzazione nazionale e con gli altri paesi comunitari. A normativa vigente, il documento può in tutti i casi costituire un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori edecisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia.

Per gli stessi motivi, il documento non può in alcun modo interferire, considerata la propria natura, con l’applicazione delle normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino, anche attraverso distinte modalità, un equiparabile livello di tutela in materia di emissioni odorigene.

La base giuridica dei presenti “Indirizzi” implica che il relativo ambito istituzionale di applicazione sia costituito dalla parte quinta del Dlgs 152/2006, ferma restando tuttavia la possibilità di essere utilizzati anche in altri ambiti per effetto di norme di rinvio e di collegamento.

Innanzitutto, gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA (fermo restando che quanto indicato nei Bref e nelle BAT Conclusion di settore è il criterio principale da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, al fine di garantire un’uguale posizione competitiva sul mercato rispetto ai concorrenti europei, fermo restando quanto indicato nei Bref e nelle BAT Conclusion di settore).

La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, rappresenta infatti un livello di tutela ambientale non derogabile *in peius* che deve essere assicurato dall’istruttoria AIA ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 4ter, di tale decreto, secondo il quale i valori di emissione² stabiliti dall’AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione, vale a dire la normativa statale o regionale di settore.

¹ Il Coordinamento emissioni è stato istituito sul modello del Coordinamento di cui all’articolo 20 del Dlgs 155/2010 (attivo in materia di qualità dell’aria) per svolgere analoghe funzioni di raccordo in materia di emissioni in atmosfera.

² In relazione all’estesa definizione di emissione dell’articolo 5 del Dlgs 152/2006: *lo scarico diretto o indiretto, da fonti*

Commentato [DPF1]: Considerazioni generali

L’Italia si sta mostrando più attiva di altri stati europei sulla tematica odorigene. Al di là delle considerazioni tecniche, riteniamo importante tenere a mente che spesso il mercato di confronto delle aziende è internazionale. Questo comporta che l’eventuale introduzione di limiti di riferimento più stringenti rispetto a quelli vigenti in altri Paesi, sia inevitabilmente collegato a un indebolimento della posizione competitiva delle aziende italiane sul mercato, con impatti non trascurabili.

Commentato [DPF2]: Si rischia l’applicazione di misure differenti in termini di oneri tecnici ed economici su territori attigui

puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo.

Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita³ nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Più in generale, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).

La base giuridica

La base giuridica dei presenti “Indirizzi” è rappresentata dall’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 (di seguito riportato) e, più in generale, dalle norme del Dlgs 152/2006 che disciplinano gli impianti e le attività, le procedure autorizzative e il riparto delle competenze.

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;*
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.*

Alla luce di tale norma e delle nozioni di emissioni in atmosfera e di emissioni odorigene dell’articolo 268⁴ si possono individuare i seguenti principi:

- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l’AUA sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,
- le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.

³ Tale effetto si verifica quando l’istruttoria autorizzativa tipica dell’autorizzazione alle emissioni sia svolta nell’ambito di un procedimento autorizzativo più ampio.

⁴ L’articolo 268 introduce le seguenti definizioni: Emissione in atmosfera: *qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico* (a sua volta definito come: *ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente*). Emissioni odorigene: *emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena*.

In questo quadro, si pongono il tema dell'individuazione degli impianti/attività aventi un potenziale impatto odorigeno e il tema della scelta del contenuto istruttorio che deve caratterizzare la domanda di autorizzazione e la procedura autorizzativa.

A tali due aspetti sono dedicati i paragrafi che seguono, sempre con l'avvertenza che, come esposto, tutti gli indirizzi in esame rappresentano anche un criterio minimo di tutela in caso di installazioni soggette ad AIA, nonché un riferimento utilizzabile in procedure come lo screening, la procedura di VIA, ecc.

Si individueranno, in particolare, le possibili tipologie di istruttoria autorizzativa ed una procedura per i casi critici che può condurre al riesame dell'autorizzazione in corso di esercizio.

Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

È titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento) le categorie generali di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno e la cui domanda autorizzativa deve pertanto prevedere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene.

In tale prospettiva, ferme restando le prerogative delle autorità regionali, un elenco "di riferimento" di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno può essere individuato, in via generale, sulla base delle fattispecie elencate nella seguente tabella 1. L'elenco ha pertanto natura indicativa e può essere sempre aggiornato, integrato e modificato dalle autorità regionali, in funzione delle specificità territoriali e delle concrete casistiche riscontrate, anche introducendo altre categorie generali di impianti e di attività e/o facendo riferimento solo ad alcune tipologie nell'ambito delle categorie generali della tabella.

Tabella 1. Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
Lavorazione materie plastiche
Fonderie e produzione di anime per fonderia
Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
Produzione di pitture e vernici
Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.
Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.)
Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)
Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall'autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene
Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
Concerie
Industrie petrolifere

Commentato [DPF3]: L'impatto olfattivo non può prescindere dall'analisi e valutazione dei seguenti aspetti:

1. Concentrazione dell'odore
2. Frequenza dell'odore
3. Grado di offesa o disturbo dell'odore

Mentre i primi due elementi sono esplicitamente trattati nelle presenti linee guida, il terzo aspetto avrebbe necessità di una più articolata formulazione, fermo restando che la combinazione dei tre suddetti aspetti determina il livello di impatto olfattivo complessivo. Data la natura percettiva della molestia olfattiva occorrerebbe aprire un tavolo di confronto al fine di determinare in che modo ed in quali condizioni il tono edonico possa determinare le condizioni di cui alle rispettive Tabelle 2 e 3 delle linee guida. In tal senso risultano senz'altro utili e necessari i riferimenti ad altre esperienze di prestigio quali le agenzie inglesi ed americane o quanto emerge da norme tecniche specifiche quali le VDI 3940 Blatt4 tedesche, o sulle più autorevoli riviste internazionali in termini di ranking e Hedonic score.

Commentato [DPF4]: È opportuno eventualmente identificare come rilevante la natura dei materiali usati per il decoro digitale (e non la tecnologia), distinguendo le materie "a base solvente" e non considerando le materie "a base acqua" e "alto solido".

Industrie farmaceutiche e cosmetiche
Industrie alimentari
Sansifici
Impianti di produzione della carta
Impianti orafi
Mangimifici produzione di pet food
Impianti dell'industria geotermica

Qualora siano utilizzate le sostanze considerate odorigene sotto riportate:

<u>Composto</u>
<u>Ammoniaca</u>
<u>Acetaldeide</u>
<u>Butirraldeide</u>
<u>Etanolo</u>
<u>Etil mercaptano</u>
<u>Dimetildisolfuro</u>
<u>Dimetilsolfuro</u>
<u>Idrogeno solforato</u>
<u>Limonene</u>
<u>Formaldehyde</u>
<u>Acetaldehyde</u>
<u>Propionaldehyde</u>
<u>n-Butylaldehyde</u>
<u>Isobutylaldehyde</u>
<u>n-Valeraldehyde</u>
<u>Isovaleraldehyde</u>
<u>n-Hexylaldehyde</u>
<u>n-Heptylaldehyde</u>
<u>n-Octylaldehyde</u>
<u>n-Nonylaldehyde</u>
<u>n-Decylaldehyde</u>
<u>Acrolein</u>
<u>Methacrolein</u>
<u>Crotonaldehyde</u>
<u>Methanol</u>
<u>Ethanol</u>
<u>n-Propanol</u>
<u>Isopropanol</u>
<u>n-Butanol</u>
<u>I sobutanol</u>
<u>sec. Butanol</u>
<u>tert. Butanol</u>
<u>Hydrogen sulfide</u>
<u>Dimethyl sulfide</u>
<u>Methyl allyl sulfide</u>
<u>Diethyl sulfide</u>
<u>Allyl sulfide</u>
<u>Carbon disulfide</u>
<u>Dimethyl disulfide</u>
<u>Diethyl disulfide</u>
<u>Diallyl disulfide</u>

Methyl mercaptane
Ethyl mercaptane
n-Propyl mercaptane
Isopropyl mercaptane
n-Butyl mercaptane
Isobutyl mercaptane
sec-Butyl mercaptane
tert-Butyl mercaptane
n-Amyl mercaptane
Isoamyl mercaptane
n-Hexyl mercaptane
Thiophene
Tetrahydrothiophene
Nitrogen dioxide
n-Pentanol
Isopentanol
sec.Pentanol
tert.Pentanol
n-Hexanol
n-Heptanol
n-Octanol
Isooctanol
n-Nonanol
n-Decanol
2-Ethoxyethanol
2-n-Butoxyethanol
1-Butoxy-2-propanol
Phenol
o-Cresol
m-Cresol
p-Cresol
Geosmin
Acetic acid
Propionic acid
n-Butyric acid
Isobutyric acid
n-Valeric acid
Isovaleric acid
n-Hexanoic acid
Isohexanoic acid
Sulfur dioxide
Carbonyl sulfide
2,3-Dimethylbutane
n-Heptane
2-Methylhexane
3-Methylhexane
3-Ethylpentane
2, 2-Dimethylpentane
2, 3-Dimethylpentane
2, 4-Dimethylpentane
n-Octane
2-Methylheptane

3-Methylheptane
4-Methylheptane
2,2,4-Trimethylpentane
n-Nonane
2,2,5-Trimethylhexane
n-Undecane
n-Decane
n-Dodecane
Propylene
1-Butene
Isobutene
1-Pentene
1-Hexene
1-Heptene
1-Octene
n-Butylamine
Isobutylamine
sec. Butylamine
tert. Butylamine
Dimethylamine
Diethylamine
Trimethylamine
Triethylamine
Acetonitrile
Acrylonitrile
Methacrylonitrile
Pyridine
Indole
Skatole
Ethyl-o-toluidine
Propane
n-Butane
n-Pentane
Isopentane
n -Hexane
2-Methylpentane
3-Methylpentane
2,2-Dimethylbutane
Ethyl acetate
n-Propyl acetate
Isopropyl acetate
n-Butyl acetate
Isobutyl acetate
sec. Butyl acetate
tert. Butyl acetate
n-Hexyl acetate
Methyl propionate
Ethyl propionate
n-Propyl propionate
Isopropyl propionate
n-Butyl propionate
Isobutyl propionate

Methyl n-butyrate
Methyl isobutyrate
Ethyl n-butyrate
Ethyl isobutyrate
n-Propyl n-butyrate
Isopropyl n-butyrate
n-propyl isobutyrate
Isopropyl isobutyrate
n-Butyl n-butyrate
Isobutyl n-butyrate
n-Butyl isobutyrate
1-Nonene
1,3-Butadiene
Isoprene
Benzene
Toluene
Styrene
Ethylbenzene
o-Xylene
m-Xylene
p-Xylene
n-Propylbenzene
Isopropylbenzene
1,2,4-Trimethylbenzen
1,3,5-Trimethylbenzen
o-Ethyltoluene
m-Ethyltoluene
p-Ethyltoluene
o-Diethylbenzene
m-Diethylbenzene
p-Diethylbenzene
n-Butylbenzene
1,2,3,4-Tetramethylbenzen
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
α-Pinene
β-Pinene
Limonene
Methylcyclopentane
Cyclohexane
Methylcyclohexane
Methyl formate
Ethyl formate
n-Propyl formate
Isopropyl formate
n-Butyl formate
Isobutyl formate
Methyl acetate
Isobutyl isobutyrate
Methyl n-valerate
Methyl isovalerate
Ethyl n-valerate
Ethyl isovalerate

n-Propyl n-valerate
n-Propyl isovalerate
n-Butyl isovalerate
Isobutyl isovalerate
Methyl acrylate
Ethyl acrylate
n-Butyl acrylate
Isobutyl acrylate
Methyl methacrylate
2-Ethoxyethyl acetate
Acetone
Methyl ethyl ketone
Methyl n-propyl ketone
Methyl isopropyl ketone
Methyl n-butyl ketone
Methyl isobutyl ketone
Methyl sec.butyl ketone
Methyl tert.butyl ketone
Methyl n-amyl ketone
Methyl isoamyl ketone
Diacetyl
Ozone
Furane
2,5-Dihydrofurane
Chlorine
Dichloromethane
Chloroform
Trichloroethylene
Carbon tetrachloride
Tetrachloroethylene

Per quanto attiene agli impianti e alle attività non ricadenti nelle categorie generali della tabella 1 o nelle categorie generali individuate dalle autorità regionali, l'applicazione delle procedure previste dei presenti Indirizzi può avvenire sulla base di valutazioni svolte caso per caso dalle autorità competenti, in alcune situazioni individuate nelle pagine che seguono e sulla base della presenza o meno delle sostanze odorigene sopra elencate.

Commentato [DPF5]: La lista dovrebbe essere nazionale e aggiornabile per evitare condizionamenti da scelte politiche

Commentato [DPF6]: Per determinare le procedure negli ambiti autorizzativi di cui alla Tabella 2, si consideri l'applicazione della procedura semplificata o della ricognizione per gli impianti caratterizzati da tono edonico positivo. L'appartenenza di un impianto a tale categoria viene valutata in un confronto tra enti territorialmente competenti e l'azienda interessata sulla base di norme tecniche di settore, linee guida nazionali o internazionali, ferma restando l'assenza di segnalazioni validate per il sito

Scelta della istruttoria autorizzativa

È titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento), nel rispetto delle norme generali di legge, i casi in cui le domande di autorizzazione devono contenere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo ed in cui l'autorizzazione è legittimata a regolamentare le emissioni odorigene. È inoltre titolarità delle autorità regionali individuare, in tali casi, lo specifico contenuto istruttorio che deve caratterizzare la domanda di autorizzazione e la seguente procedura autorizzativa. Ciò al fine di fornire un quadro di riferimento al gestore nell'adempimento della presentazione di una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene in sede di domanda di autorizzazione.

In questa prospettiva, ferme restando le prerogative delle autorità regionali, si possono individuare alcune forme tipiche di procedura istruttoria applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività ricadenti nelle categorie generali della tabella 1 o nelle categorie generali

individuata dalle autorità regionali o di situazioni nelle quali risultino comunque ipotizzabili consistenti impatti odorigeni. La seguente tabella 2 riporta il tipo di approfondimento da richiedere di norma in funzione dell'oggetto della domanda di autorizzazione e delle condizioni che caratterizzano il caso:

Tabella 2

Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria		Approfondimento
Stabilimento NUOVO	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno		Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno		Nessuna azione necessaria
Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria	Ulteriore condizione	Approfondimento
Stabilimento ESISTENTE Rinnovo	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni <u>validate</u>	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse	Relazione di ricognizione

Commentato [DPF7]: L'indirizzamento della procedura adeguata fra "estesa", "semplificata" o "ricognizione" dovrebbe tener conto, oltre alla rilevanza delle sorgenti impattanti, anche del relativo potenziale offensivo; tale potenziale offensivo si evidenzia in relazione ai seguenti aspetti:

- Mancanza di segnalazioni validate per lo specifico sito.
- Tono edonico o potenziale molestia, come espressa da altre autorevoli linee guida, quali inglese, americane e tedesche o eventuali riferimenti di norme tecniche di settore

Si ritiene che debba essere meglio chiarito il caso di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale -AIA. Infatti, il presente documento è applicabile in via indiretta, come criterio di tutela, a tutti gli impianti soggetti ad AIA, si deve tuttavia considerare che il riferimento per il rilascio e il riesame dell'AIA è rappresentato dalle BAT di settore. Pertanto, nella tabella dovrebbe essere meglio specificato il caso di impianti che adottano le BAT, chiarendo le modalità con le quali si debba andare ad applicare una specifica tipologia di procedura (estesa, semplificata o nessuna). Inoltre appare opportuno chiarire come la gerarchia in termini di rilevanza dei presenti indirizzi rispetto a quelli delle linee guida regionali.

Commentato [DPF8]: Si suggerisce di inserire tale procedura di validazione delle segnalazioni all'interno dell'Allegato 3

Stabilimento ESISTENTE Rinnovo	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	segnalazioni <u>validate</u>	
		Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni <u>validate</u>	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni <u>validate</u>	Nessuna azione necessaria

Definizioni.

Stabilimenti nuovi: stabilimenti installati dopo l'adozione dei presenti Indirizzi.

Stabilimenti esistenti: stabilimenti installati prima dell'adozione dei presenti Indirizzi. A seguito dell'autorizzazione dell'installazione gli stabilimenti nuovi sono equiparati agli stabilimenti esistenti ai fini delle procedure previste dai presenti Indirizzi.

Impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno: categorie generali individuate nella tabella 1 o categorie generali individuate dalle autorità regionali attraverso circolari, delibere, ecc., in aggiunta a quelle della tabella 1.

Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene: installazione di impianti o avvio di attività aventi un potenziale impatto odorigeno oppure modifiche ritenute dall'autorità competente tali da determinare situazioni in cui, nel complesso delle emissioni di impianto, risultino comunque ipotizzabili peggioramenti consistenti dell'impatto odorigeno, rispetto alla situazione autorizzata.

Segnalazioni validate: le segnalazioni di disturbo olfattivo raccolte sul territorio (formulate dalla popolazione e validate attraverso un approfondimento dell'Autorità competente al fine di verificarne affidabilità, congruità rispetto a localizzazione, contemporaneità rispetto all'attività, coerenza rispetto alle situazioni meteorologiche, ecc. - accertate nel corso di sopralluoghi, ecc.)

Rinnovo: i rinnovi effettuati alla scadenza dell'autorizzazione oppure in occasione di modifiche dello stabilimento oppure su richiesta dell'autorità competente nei casi previsti dalla legge, in qualunque modo denominati (rinnovo, riesame, ecc.) dalla normativa di riferimento.

Commentato [DPF9]: Per meglio comprendere: se la modifica di per sé raddoppia il flusso di massa dell'emissione (es. da 600 si passa a 1200 UOe/s) ma nella totalità del flusso di massa di stabilimento (es. pari a 50.000 UOe/s) tale modifica risulta poco significativa (inferiore al 5%)
Proposta:
si potrebbe definire una soglia di significatività in relazione al flusso di massa totale di stabilimento (5%)

In particolare, il quadro rappresentato nella tabella 2 può essere riassunto come segue:

1) per le fasi dell'iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene l'adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una **procedura estesa** o una **procedura semplificata** di istruttoria. Tali fasi comprendono:

- le autorizzazioni degli stabilimenti nuovi contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno,

- i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti (contenenti o meno impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) in caso di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene oppure in presenza di pregresse segnalazioni.

Al riguardo, è titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc. in base al proprio ordinamento di riferimento) le situazioni in cui applicare la procedura estesa oppure la procedura semplificata. Al fine di scegliere, tra tali procedure, quella più opportuna, le autorità regionali possono, in generale e ferma restando la possibilità di valutazioni più puntali, tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:

- il tipo di procedura autorizzativa richiesta in relazione alle emissioni in atmosfera (per esempio,

Commentato [DPF10]: Si ritiene troppo vincolante indicare la presenza di segnalazioni senza esplicitare la necessità di effettuare quelle valutazioni di dettaglio (sviluppate dal tavolo tecnico) che permettono di analizzare la significatività delle segnalazioni stesse (e la necessità di valutazione caso per caso). Inoltre, in tutti i casi in cui sia prevista l'istituzione di tavoli tecnici o l'avvio di attività di monitoraggio di attività industriali oggetto di segnalazioni, valutare l'opportunità di coinvolgere un tecnico incaricato dall'industria/attività oggetto di controllo in modo da poter supportare le autorità e aiutare a capire eventuali criticità connesse ai processi produttivi interessati.
Infine, si ritiene necessario che gli Enti, a fronte dell'attivazione di un monitoraggio, diano formale e preventiva comunicazione all'attività oggetto di controllo dell'avvio delle attività di misura, monitoraggio e controllo.

la circostanza che lo stabilimento sia soggetto anche a procedure come lo screening e la VIA è fortemente indicativa dell'esigenza di applicare la procedura estesa in sede di autorizzazione); per gli stessi motivi, l'istruttoria dell'AlA (in cui i presenti "Indirizzi" trovano applicazione in via indiretta) implica generalmente l'utilizzo dei criteri della procedura estesa; fermo restando che i rinnovi non sostanziali di autorizzazioni esistenti non debbano essere considerati rilevanti e consentano pertanto i criteri della procedura semplificata;

Commentato [DPF11]: Nel caso di autorizzazioni di impianti caratterizzati da tono edonico positivo si può applicare la procedura semplificata o la ricognizione. L'appartenenza di un impianto a tale categoria viene valutata in un confronto tra enti territorialmente competenti e l'azienda interessata sulla base di norme tecniche di settore, linee guida nazionali o internazionali, ferma restando l'assenza di segnalazioni validate per il sito

- per gli stabilimenti nuovi, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati di bibliografia, ecc., che evidenzino le possibili problematiche di molestie olfattive connesse all'esercizio;
- per gli stabilimenti esistenti, la sussistenza di pregresse segnalazioni relative a molestie olfattive per presenza di altri stabilimenti nell'area (cumulo d'impatto);
- il contesto territoriale urbanistico (presenza di altre attività odorigene) e la localizzazione dello stabilimento (zona residenziale, industriale, ecc.);
- la disponibilità di linee guida settoriali per il contenimento delle emissioni odorigene e/o, per le installazioni soggette ad AIA, di disposizioni specifiche nelle BAT Conclusion;
- la sussistenza di pregresse valutazioni di tipo sito specifico o ulteriori evidenze oggettive (o dati di letteratura tecnico-scientifica) riferite a casi analoghi.

2) per altre fasi dell'iter autorizzativo (i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni⁵) l'adempimento del gestore potrebbe limitarsi alla presentazione, in sede di domanda autorizzativa, di una **relazione di ricognizione** contenente, anche in termini esclusivamente ricognitivi di quanto in essere, la schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi realizzati al riguardo, fermo restando, come logico, il potere dell'autorità competente di richiedere approfondimenti e verifiche per tutti gli eventuali aspetti da chiarire. Tale procedura ha una funzione cautelativa e può, pertanto, riferirsi ai soli rinnovi autorizzativi degli stabilimenti esistenti in cui sono già presenti, al momento della domanda di rinnovo, impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno, senza interessare i rinnovi autorizzativi di stabilimenti esistenti in cui non sono presenti impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno.

Si riportano, in appendice ai presenti Indirizzi, il quadro generale ed i diagrammi di flusso rappresentativi di tutte le procedure.

Procedura estesa di istruttoria autorizzativa

La procedura estesa prevede i seguenti momenti:

A) Contenuti della domanda di autorizzazione per la valutazione delle emissioni odorigene.

- descrizione del ciclo produttivo.

Il gestore produce nella domanda una descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione).

- descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili).

Il gestore produce nella domanda la descrizione dell'area territoriale di interesse per possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e ricettori sensibili, secondo i criteri di classificazione che seguono.

⁵ Si considerano sia i rinnovi effettuati alla scadenza dell'autorizzazione, sia quelli effettuati in occasione di modifiche non peggiorative delle emissioni odorigene.

L'impatto olfattivo è funzione della sensibilità del ricettore, caratterizzata, principalmente, dai seguenti elementi:

- densità o numero delle persone potenzialmente esposte;
- destinazione d'uso prevalente del territorio, attuale e prevista negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- continuità dell'occupazione: un'area presso la quale la presenza delle persone è continua è da considerare più sensibile di una presso cui la presenza delle persone è breve, occasionale o saltuaria;
- livello di pregio del territorio, inteso rispetto al tipo di uso legittimo che del territorio è atteso e rispetto al grado di compromissione di tale uso che conseguirebbe alla presenza di impatto olfattivo.

Utili a definire tali caratteristiche sono:

- la classificazione ISTAT delle località⁶;
- la destinazione d'uso di un'area e l'indice di fabbricabilità territoriale, risultanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- la Carta Uso del suolo.

In particolare, per la classificazione del territorio e per l'individuazione dei ricettori sensibili, ~~occorre~~ può essere ~~svolgere svolta~~ un'analisi su due livelli.

Il primo livello utilizza la classificazione ISTAT delle località. Nelle basi territoriali ISTAT, le località sono distinte come segue:

- 1. centro abitato
- 2. nucleo abitato
- 3. località produttiva
- 4. case sparse.

Per ogni località del territorio nazionale le basi territoriali ISTAT identificano il perimetro ed il tipo, secondo l'elenco sopra riportato. La classificazione ISTAT è fondamentale per distinguere, ad un primo livello di analisi, le località abitate (più o meno estese e popolate) dalle località produttive e dalle case sparse, per ogni luogo sul territorio nazionale.

Il secondo livello di analisi consiste nell'identificare, all'interno di un centro abitato o di un nucleo abitato, la destinazione urbanistica di ciascuna area, per distinguere, anzitutto, le aree a prevalente destinazione residenziale dalle altre. I piani comunali che stabiliscono la programmazione urbanistica consentono di distinguere le Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i.⁷

Per gli scopi dei presenti Indirizzi, si deve ~~comunque~~ fare affidamento al vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale; occorre in particolare che la classificazione del territorio e dei ricettori sensibili

⁶ ISTAT - Basi territoriali e variabili censuarie - Descrizione dei dati geografici e delle variabili censuarie delle Basi territoriali per i censimenti: anni 1991, 2001, 2011 - Versione definitiva - 25/02/2016 (<https://www.istat.it/it/files/2013/11/Descrizione-dati-Pubblicazione-2016.03.09.pdf>).

⁷ Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i.

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad, 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

Commentato [DPF12]: Si potrebbe ipotizzare di utilizzare i dati ISTAT laddove non sia presente la classificazione urbanistica (PRG; strumenti di pianificazione comunali, ecc) onde evitare di incorrere in incongruenze tra la scala nazionale e quella territoriale. Inoltre, la classificazione ISTAT a volte è temporalmente disallineata nel recepire gli aggiornamenti comunali.

Commentato [DPF13]: Non si comprende l'utilità di distinguere due livelli se poi le LLGG prevedono l'utilizzo del secondo livello. Valutare l'opportunità di non indicare il primo livello che comunque non servirebbe nella valutazione

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

all'interno dei centri e nuclei abitati si appoggi sulle delimitazioni delle zone prevalentemente residenziali e delle zone non prevalentemente residenziali desumibili dalla pianificazione urbanistica comunale vigente.

Preventivamente alla richiesta di valutazione delle singole imprese, viene effettuata nelle varie aree del territorio comunale una mappatura e un conseguente monitoraggio dei valori di fondo degli odori insistenti in dette aree e che ne costituiscono la tipologia predominante e caratterizzante

- individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene.

Il gestore assicura nella domanda l'identificazione di tutte le sorgenti odorigene degli impianti/attività (emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena, emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti (e di svolgimento delle attività) e delle relative emissioni. In relazione alle emissioni convogliate e diffuse, l'ubicazione di queste ultime dovrà essere riportata nella planimetria di sito.

- caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene.

Il gestore assicura nella domanda la caratterizzazione chimica e/o olfattometrica (ed eventualmente chimica) delle fonti emissive individuate per associare a tali fonti concentrazioni di odore (ou_E/m^3) e portate di odore (ou_E/s), se possibile tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti; qualora non risulti possibile ottenere misure sperimentali, i valori possono essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo.

In particolare, ou_E/m^3 e ou_E/s sono rispettivamente, ai sensi della norma tecnica UNI EN 13725 e secondo i criteri ivi previsti, le unità di misura della concentrazione di odore e della portata di odore

La caratterizzazione è diretta ad individuare sostanze rilevanti in termini di odore o come traccianti (ai fini del successivo iter istruttorio) e può portare, in certi casi, alla prescrizione, nell'autorizzazione, di valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) o di altre soglie di accettabilità per le sostanze in esame, in aggiunta ai caratteristici valori di concentrazione di odore e di portata di odore che si esprimeranno nelle pagine che seguono.⁸ La caratterizzazione chimica è oggetto dell'**allegato A4**.

Nello scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo (paragrafo che segue), sulla base dei requisiti dell'**allegato A.1**, si considerano tutte le sorgenti di emissione significative presenti nello stabilimento. In generale, si considerano significative le sorgenti per cui la portata di odore sia maggiore di 500 ou_E/s , ad eccezione delle sorgenti con concentrazione massima inferiore a 80 ou_E/m^3 indipendentemente dalla portata volumetrica emessa. L'esclusione dal calcolo modellistico di eventuali sorgenti non significative è condizionata alla presentazione di elementi di giudizio di tipo oggettivo che giustificano la scelta, ferma restando la possibilità dell'autorità competente di richiederne l'inserimento nella modellizzazione (per esempio, nei casi in cui il numero di sorgenti sotto la soglia risulti **rilevante**). In ogni caso deve essere data evidenza, almeno in forma riassuntiva tabellare, di tutte le fonti di emissione odorigena presenti nello stabilimento, indipendentemente dal relativo inserimento nella modellizzazione.

- valutazione della zona circostante, modello di dispersione e mappe di impatto.

Il gestore assicura che, nella domanda, siano oggetto di valutazione le caratteristiche del territorio (dati meteorologici e orografia) e la presenza dei potenziali ricettori che vi insistono e che sia utilizzato un modello di dispersione i cui requisiti specifici siano conformi a quanto riportato in **Allegato A.1**, per la

Commentato [DPF14]: Relativamente all'identificazione delle sorgenti odorigene degli impianti/attività, si fa riferimento anche alle emissioni fuggitive. Sussiste la difficoltà tecnica per la valutazione e la caratterizzazione di tale contributo data la realtà complessa presentata dai poli industriali. **Proponiamo di far riferimento** (linee guida + allegati) alla definizione delle emissioni odorigene riportata all'articolo 268 (menzionato anche a pag. 2 del documento in questione) "emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena", lasciando alla valutazione sito specifica l'individuazione delle sorgenti significative.

Commentato [DPF15]: Nel resto del documento si applica solamente il modello sulle concentrazioni di odore

Commentato [DPF16]: La prescrizione in termini di concentrazioni in massa garantisce l'affidabilità della misura di controllo; per contro comporta un aggravio del quadro emissivo autorizzato (nuove sorgenti/sostanze); delicata e a valle di studio dedicato la definizione del "valore obiettivo" e la scelta di traccianti quando l'odore è generato da un mix di sostanze.

Commentato [DPF17]: Troppo discrezionale; sarebbe preferibile introdurre un riferimento più oggettivo
Proposta:
"laddove la somma delle portate di odore delle sorgenti ritenute non significative, quando tecnicamente quantificabili in termini di concentrazione olfattometrica, abbia un valore analogo o superiore alla sommatoria delle portate di odore delle sorgenti significative"
Oppure
"laddove la somma delle portate di odore delle sorgenti ritenute non significative, quando tecnicamente quantificabili in termini di concentrazione olfattometrica, abbia un valore analogo o superiore al massimo valore rilevato di portata di odore delle sorgenti significative"

⁸ Per esempio, l'autorizzazione potrà fissare valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per sostanze odorigene caratterizzate da bassa soglia olfattiva (secondo la classificazione dell'**allegato A.4**) oppure fissare valori limite e/o soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come "traccianti" di odore, anche se non odorigene (ad esempio COT per attività con emissioni di COV, ecc.), ove risulti con ragionevole certezza la correlazione tra concentrazione di odore e concentrazione del tracciante.

stima dell'impatto olfattivo provocato sui ricettori sensibili nell'ambito del dominio spaziale di simulazione, con la conseguente redazione di mappe di impatto.⁹

- individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene.

Il gestore assicura nella domanda che, avendo valutato il potenziale impatto odorigeno che si avrà sul territorio e valutato le caratteristiche delle emissioni e delle prestazioni dei sistemi di abbattimento, siano individuati gli idonei interventi da realizzare sulle fonti, vale a dire sia effettuato ove necessario il relativo confinamento (giustificando i casi di eventuale mancato confinamento), sia scelto il sistema di trattamento degli effluenti per singolo punto di emissione e siano fissati i valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle singole emissioni, in grado di raggiungere il seguente risultato: **la somma di tutte le emissioni delle fonti significative identificate permetterà, alla luce dei risultati della simulazione, di rispettare valutare i valori di concentrazione ottenuti in riferimento ai "valori di accettabilità" dell'impatto olfattivo presso i ricettori sensibili al fine di definire ossia valori obiettivo di concentrazione di odore (ouE/m³) alle fonti, non meno severi di quelli indicati nel paragrafo che segue.**

- valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile.

I valori risultanti dalle simulazioni devono risultare inferiori rispetto ai valori di accettabilità dell'impatto olfattivo ~~I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo~~ (espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile, calcolate su base annuale¹⁰) che devono essere rispettati valutati presso i ricettori sensibili al fine di definire i possibili obiettivi di miglioramento. I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite sulla base ~~della classificazione ISTAT delle località e~~ delle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i., come descritto nella seguente Tabella 3.

Tabella 3. Classi di sensibilità e valori di accettabilità presso il ricettore sensibile

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
PRIMA	<u>Ricettori ubicati in A</u> ree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciali e terziario	1 ouE/m ³
SECONDA	<u>Ricettori ubicati in A</u> ree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).	2 ouE/m ³
TERZA	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive,	3 ouE/m ³

Commentato [DPF18]: I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile riportati in Tabella 3 risultano essere particolarmente conservativi e penalizzanti se riferiti alla globalità delle emissioni di stabilimento e se confrontati con i valori di accettabilità previsti in altri paesi europei.

In sede di istruttoria e rilascio dell'autorizzazione, tali valori possono essere innalzati da parte delle autorità competenti in caso di impianti caratterizzati da tono edonico positivo o di limitata aggressività e comunque in presenza di contesti favorevoli per ubicazione e densità geografica degli obiettivi sensibili. In ogni caso, i valori di accettabilità dovranno risultare compatibili e raggiungibili secondo la fattibilità tecnica (BAT, tecnologie disponibili sul mercato ecc.) e la sostenibilità economica.

Tale proposta è avanzata per non introdurre elementi penalizzanti per la produzione in ambito nazionale ed elementi distorsivi della libera concorrenza prevista dalla normativa comunitaria.

In analogia con quanto annotato alla Tabella 2, i valori di accettabilità di cui alla Tabella 3 possono essere modulati anche in base al grado offensivo della tipologia di odore, ovvero in caso di tono edonico favorevole ed in caso di assenza di segnalazione olfattive validate, possono essere considerati valori meno restrittivi.

Al fine di identificare la potenziale molestia olfattiva possono essere prese in esame due condizioni:

1. L'assenza di segnalazione validate, che già di per sé potrebbe confermare il grado non offensivo dell'odore
2. L'esperienza di altre autorevoli linee guida, quali inglese, americane e tedesche o eventuali riferimenti di norme tecniche di settore

Commentato [DPF19]: Da riportare in nota: i valori di accettabilità costituiscono riferimento per i solo valori risultanti dai modelli di dispersione presso gli stessi ricettori

⁹ Per comprendere quale sia l'effetto di un aumento della concentrazione di odore sulla perceibilità dell'odore di una miscela aeriforme, si consideri che approssimativamente 1 ou_a/m³: il 50% della popolazione percepisce l'odore; 3 ou_a/m³: l'85% della popolazione percepisce l'odore; 5 ou_a/m³: il 90-95% della popolazione percepisce l'odore.

¹⁰ Ai fini del confronto dei risultati dello studio modellistico con i valori di accettabilità presso il ricettore sensibile, l'estensione del dominio temporale di simulazione è di un anno; sono fatte salve diverse esigenze di valutazione (es. casi studio).

	culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C.	
QUARTA	Ricettori ubicati in Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.	4 ou _E /m ³
QUINTA	Ricettori ubicati in Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).	5 ou _E /m ³

Resta sempre ferma la possibilità della normativa statale e regionale di applicare valori di accettabilità più severi, in particolare alla luce di esigenze connesse a specifiche situazioni territoriali.

Tali valori sono da ritenersi valori obiettivo per la valutazione del potenziale impatto associato all'attività dell'impianto e possono essere utilizzati per la definizione di piani di miglioramento; tali valori non devono intendersi come soglie utilizzate per individuare i limiti alle emissioni delle fonti.

Commentato [DPF20]: Difficile considerare un "ricettore" in una zona disabitata. Se è una cascina in terreno agricolo, ricade in classe quarta. Il terreno agricolo in sé, una zona non abitata difficilmente può essere considerato "ricettore sensibile".

Commentato [DPF21]: Seconda l'esperienza pregressa, valori "più severi" sarebbero impraticabili. Al contrario, proponiamo di inserire la possibilità di definire valori di accettabilità più elevanti senza che questo sia causa di molestia olfattiva

B) Sviluppo ed esiti dell'istruttoria autorizzativa.

Alla luce di tale domanda autorizzativa, l'autorizzazione, sulla base dell'istruttoria svolta dall'autorità competente, può prescrivere al gestore:

- gli interventi impiantistici e/o gestionali¹¹ da realizzare sulle fonti, nonché misure aggiuntive (come procedure di controllo e/o gestionali) per i periodi transitori e per gli eventi accidentali,
- i valori di concentrazione di odore (ou_E/m³) e di portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti,
- i monitoraggi da effettuare (sulle fonti oggetto di interventi e, se opportuno, anche su altre fonti),¹²
- eventuali specifiche ulteriori modellizzazioni sull'impatto odorigeno,
- l'obbligo del gestore di produrre, a scadenze, una relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi.

Commentato [DPF22]: Ci sono casi in cui c'è una variabilità di concentrazione e portata molto elevata tra le varie misure sulla stessa sorgente... nell'ottica di una valutazione di impatto rispetto ai criteri di accettabilità probabilmente sarebbe il caso di valutare la portata complessiva dell'impianto piuttosto che mettere limiti stringenti sulle singole sorgenti

In aggiunta, l'autorizzazione può prevedere, come è stato premesso, valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per specifiche sostanze e valori limite/soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come "traccianti" di odore.

In questo quadro, l'autorità competente (l'autorità che rilascia l'autorizzazione), verifica, nella domanda di autorizzazione e nelle relative proposte progettuali, le emissioni odorigene da convogliare e quelle che possono rimanere diffuse e verifica l'idoneità degli interventi impiantistici e/o gestionali proposti sulle fonti, potendo introdurre prescrizioni tecniche e operative per assicurare che tali interventi sulle fonti possano evitare o nei casi in cui ciò non risulti possibile anche applicando le migliori tecniche disponibili ridurre le emissioni odorigene dello stabilimento; in modo da ottenere il rispetto dei valori di accettabilità; a tal fine i valori di accettabilità possono costituire valori obiettivo nell'attuazione delle modifiche da introdurre. I valori di accettabilità non costituiscono, comunque, di per sé il riferimento utilizzato per assegnare i valori limite di emissione alle fonti.

¹¹ Tali interventi possono assumere molteplici forme: per esempio, obbligo di copertura di vasche, installazione di presidi di contenimento e/o depurazione, adozione di specifiche modalità di gestione operativa degli stoccaggi, tenuta di registri per l'annotazione delle operazioni saltuarie che possono causare emissioni odorigene significative, ecc.

¹² In ogni caso, anche in assenza di previsione di valori applicati alle fonti, l'autorizzazione può prevedere un obbligo di monitoraggio delle concentrazioni o delle portate di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ou_E/m^3 o ou_E/s), sia in corrispondenza della messa a regime degli impianti, sia nei piani di monitoraggio periodici.

Dopo appositi periodi di monitoraggio (non inferiori ad un anno),¹³ l'autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza svolte, è aggiornata per:

- introdurre, confermare o (ove sia risultato il superamento dei valori applicati alle fonti) modificare gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti,
- introdurre/confermare/modificare i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti,
- introdurre/confermare/modificare i monitoraggi da effettuare,
- introdurre modalità operative, gestionali o tecniche da porre in essere per il caso di superamento dei valori applicati alle fonti durante i monitoraggi periodici,
- se necessario, prescrivere al gestore di predisporre piani di contenimento delle emissioni odorigene, definendone la tempistica di attuazione (da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente).

Tale sequenza richiede:

a) un'autorizzazione iniziale in cui si preveda che gli interventi e i monitoraggi da attuare hanno natura prescrittiva per il gestore (la relativa omissione è pertanto soggetta a sanzioni ai sensi della legge), mentre i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) sono solo riferimenti funzionali all'individuazione degli interventi e dei monitoraggi (il relativo superamento è pertanto un presupposto per modificare gli interventi, senza essere soggetto a sanzioni ai sensi di legge).¹⁴

b) un'autorizzazione, in sede di aggiornamento, a seguito del periodo di monitoraggio, in cui si preveda che anche i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s), come introdotti e/o modificati e/o confermati, come "valore obiettivo" (la non ottemperanza di eventuali azioni/misure di mitigazione/monitoraggi sarà hanno natura prescrittiva per il gestore (il relativo superamento è pertanto soggetto a sanzioni ai sensi della legge).

L'autorizzazione iniziale può altresì prevedere che, ove a seguito del periodo di monitoraggio l'autorità competente comunichi al gestore l'assenza di esigenze di modifica (e la conseguente conferma di tutti gli interventi, valori, monitoraggi, ecc.), gli effetti di cui alla lettera b) si producano automaticamente, senza necessità di aggiornamento, alla scadenza di tale periodo.

Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa

La procedura semplificata prevede, in merito ai contenuti della domanda di autorizzazione, i seguenti momenti coincidenti con quelli descritti in relazione alla procedura estesa:

- descrizione della zona e del ciclo produttivo.
- individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene.
- caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene.

¹³ Tale periodo di monitoraggio consentirà di acquisire informazioni utili per la caratterizzazione delle emissioni e per suffragare, nonché verificare sperimentalmente, i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche e che sono alla base dei valori applicati alle fonti.

¹⁴ Resta soggetto a sanzioni ai sensi di legge, come sempre avviene per questo tipo di valori, il superamento di valori limite di emissione per le sostanze odorigene espressi in concentrazione (mg/Nm^3).

Commentato [DPF23]: In linea con quanto proposto dalle LLGG ARPAV si chiede di introdurre il concetto di "valore obiettivo": "Data la generale carenza, nelle norme nazionali e nelle regolamentazioni regionali attualmente in vigore, di riferimenti tecnici specifici e di precisi limiti tabellari univoci fissati in termini di concentrazioni o portate massime di odore per le diverse attività a potenziale impatto odorigeno, è opportuno che le concentrazioni massime o portate massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ou_E/m^3 o ou_E/s) vengano definite in prima istanza come "valori obiettivo" anziché "valori limite di emissione". Si potrebbe, quindi, sostituire al concetto di limite quello di valore obiettivo, il cui superamento non determina sanzioni ma ulteriori azioni di mitigazione.

La valutazione del potenziale impatto odorigeno dello stabilimento alla luce delle caratteristiche del territorio e dei potenziali ricettori può essere effettuata senza l'utilizzo di un modello di dispersione e la redazione di mappe di impatto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi da realizzare sulle fonti di emissioni odorigene, il gestore assicura nella domanda che, alla luce dell'istruttoria svolta nei termini esposti, sia effettuato ove necessario il confinamento delle fonti (giustificando i casi di eventuale mancato confinamento) e sia scelto il sistema di trattamento degli effluenti per singolo punto di emissione in grado di ottenere il seguente risultato: l'odore non possa ragionevolmente impattare, in maniera significativa, sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e non ne pregiudichi l'utilizzo (anche in accordo con gli strumenti di pianificazione territoriale).

Pertanto, gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti possono essere individuati senza fare necessariamente riferimento al rispetto dei sopra riportati valori di accettabilità dell'odore presso i ricettori e senza accompagnarsi necessariamente alla fissazione di valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle singole emissioni. Rimane in tutti i casi ferma, come nella procedura estesa, la possibilità che la caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene conduca alla prescrizione, nell'autorizzazione, di valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) o di altre soglie di accettabilità per le sostanze caratterizzate da bassa soglia olfattiva o individuate come "tracciante" di odore.

Sia pure in assenza di tali strumenti di riferimento, la domanda autorizzativa si deve pertanto fondare su una valutazione che, sulla base di un criterio di ragionevolezza tecnica, permetta di:

1) caratterizzare la zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e la significatività degli impatti delle emissioni odorigene su tale zona.

2) individuare gli interventi impiantistici e/o gestionali conseguenti a tale caratterizzazione.

È titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento) eventuali criteri specifici diretti a guidare tale valutazione propedeutica del gestore. Si potrebbero, per esempio, adottare documenti che descrivono fonti tipiche di emissioni odorigene (cicli produttivi "standard") e scenari tipici di zona/ricettori (zone/ricettori "standard") e che associano, alle relative combinazioni (il tipo di fonti + il tipo di zona/ricettori), un impatto "standard" e, eventualmente, una serie di possibili interventi predefiniti di natura strutturale e/o gestionale.¹⁵

Per quanto riguarda poi lo sviluppo e gli esiti dell'istruttoria autorizzativa, la procedura semplificata applica la stessa filosofia della procedura estesa: l'autorità competente verifica infatti, nella domanda di autorizzazione e nelle relative proposte progettuali, le emissioni odorigene da convogliare e quelle che possono rimanere diffuse e verifica l'idoneità degli interventi impiantistici e/o gestionali proposti sulle fonti, potendo introdurre prescrizioni tecniche e operative per assicurare che tali interventi sulle fonti possano evitare o nei casi in cui ciò non risulti possibile anche utilizzando le migliori tecniche disponibili ridurre le emissioni odorigene dello stabilimento in modo da ottenere il risultato atteso.¹⁶

L'autorizzazione può inoltre stabilire valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) o altre soglie di accettabilità per le sostanze caratterizzate da bassa soglia olfattiva o individuate come "tracciante" di odore.

¹⁵ I margini di automaticità e di discrezionalità sarebbero graduati in funzione del numero e dell'ampiezza delle fattispecie da utilizzare in tali combinazioni.

¹⁶ "L'odore non possa ragionevolmente impattare, in maniera significativa, sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e non ne pregiudichi l'utilizzo (anche in accordo con gli strumenti di pianificazione territoriale)".

L'assetto prescrittivo, ossia gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti, le misure aggiuntive da applicare per i periodi transitori o gli eventi accidentali, i monitoraggi da svolgere, ecc., potrà invece essere modulato in termini diversi rispetto a quello tipico della procedura estesa (atteso, principalmente, che gli interventi possono essere scelti senza fare riferimento al rispetto dei valori di accettabilità dell'odore e senza accompagnarsi alla fissazione di valori di concentrazione di odore e di portata di odore).

Procedura mediante relazione di ricognizione

Per i casi di rinnovi di autorizzazioni di stabilimenti esistenti in cui sono già presenti, al momento della domanda di rinnovo, impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni,¹⁷ si può prevedere la presentazione, a cura del gestore, di una **relazione di ricognizione** contenente una schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi predisposti al riguardo, in termini ricognitivi di quanto già in essere. Si considerano, a tal fine, sia i rinnovi effettuati alla scadenza dell'autorizzazione, sia i rinnovi effettuati in occasione di modifiche non peggiorative delle emissioni odorigene.

È titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento), eventuali modelli standard di tale relazione da allegare alla domanda di autorizzazione, al fine di permettere che il gestore possa assicurare una corretta ricognizione del quadro esistente.

È inoltre titolarità delle autorità regionali individuare eventuali ulteriori casistiche alle quali applicare la procedura mediante relazione di ricognizione.

In sede di istruttoria autorizzativa l'autorità competente può, come è logico, richiedere, nel caso in cui dall'esame della domanda e della relazione standard emergano aspetti da chiarire, l'esecuzione degli approfondimenti e delle verifiche necessari.

Procedura per i casi critici

Una speciale procedura può essere infine individuata in relazione agli stabilimenti esistenti (sia quelli in cui sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, sia quelli in cui non sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno)¹⁸ per i quali emergano, nell'esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.).

Tale procedura si fonda su tre principi:

- la cooperazione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria: è titolarità dell'ordinamento regionale/locale assicurare, attraverso la disciplina dei criteri e delle modalità di cooperazione, la sinergia di tutte le autorità che detengono, a vario titolo, competenze utili ad affrontare le situazioni critiche sul piano dell'impatto odorigeno. In assenza di una efficace sinergia, gli interventi di singole autorità potrebbero, infatti, risultare inadeguati a garantire una corretta conoscenza della situazione critica, la relativa valutazione su tutti i piani (ambientale, sanitario, urbanistico/territoriale, amministrativo, ecc.) ed il raggiungimento di soluzioni condivise e sostenibili.

Commentato [DPF24]: Esplicitare, oltre alla procedura di accertamento delle segnalazioni già citata, la metodologia con cui si arriva alla definizione dei casi critici (quante segnalazioni accertate, in quanto tempo, durata delle molestie, ecc.) e come tali criteri vengano combinati per l'identificazione del caso critico.

¹⁷ Secondo le definizioni della tabella 2.

¹⁸ Secondo le definizioni della tabella 2.

- la proporzionalità dell'azione amministrativa: l'autorità competente, nel gestire le situazioni in cui si deve decidere sull'attivazione del riesame o dell'aggiornamento dell'autorizzazione e nel decidere sui tempi del conseguente adeguamento, applica un approccio flessibile e graduale in funzione dei singoli casi, considerando, in tali decisioni, aspetti come la data dell'autorizzazione in essere (verificando se il naturale rinnovo è previsto tra pochi o molti anni), il tipo delle prescrizioni sulle emissioni odorigene date dall'autorizzazione in essere (verificando se tali prescrizioni sono assenti, generiche o specifiche e quali oneri di adeguamento sono già stati imposti al gestore), la gravità dell'impatto odorigeno (anche in termini di estensione del territorio e della popolazione esposti), le dinamiche dell'insorgenza di tale impatto (verificando se questo sussista da tempo o sia insorto per modifiche delle modalità di esercizio o per sviluppi dell'assetto territoriale, come nuovi insediamenti residenziali), ecc.

- il miglioramento continuo della performance: l'attività di controllo sul territorio diventa occasione e fondamento del processo di riesame/aggiornamento delle autorizzazioni che, rilasciate in anni passati, non risultino ad oggi idonee ad assicurare una tutela conforme ai principi dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006;¹⁹ le stesse autorizzazioni oggetto di riesame/aggiornamento sono poi soggette a verifiche ex post per un miglioramento continuo nel percorso di raggiungimento e mantenimento del rispetto degli standard previsti dai presenti "Indirizzi".

Si possono individuare le seguenti fasi della procedura.

A) Fase di approccio alla situazione critica e di impostazione della procedura.

In presenza di una situazione critica, caratterizzata da ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo dal territorio (da parte della popolazione residente nella zona circostante ad uno stabilimento, confermate da autorità, come le Agenzie regionali e provinciali del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, strutture comunali, polizia locale, ASL, Vigili del Fuoco, forze dell'ordine, ecc.), la cooperazione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria deve permettere di conoscere in modo idoneo la situazione e valutarla in modo integrato e complessivo (sul piano ambientale, sanitario, urbanistico/territoriale, amministrativo, ecc.). Tale situazione di crisi si fonda pertanto su segnalazioni che raggiungono un livello di frequenza, di intensità e di verifica da parte dell'autorità superiore rispetto alle segnalazioni a cui fa riferimento, ai fini dell'istruttoria autorizzativa in sede di rinnovo, la precedente tabella 2. Nella procedura per i casi critici, infatti, le segnalazioni possono condurre al riesame dell'autorizzazione in corso di esercizio.

È titolarità dell'ordinamento regionale/locale assicurare che tale cooperazione fornisca tutti i presupposti tecnico/amministrativi necessari a decidere se avviare la procedura in esame. Nella definizione degli strumenti utili a tal fine possono essere considerati, a titolo di esempio:

- una *scheda di rilevazione del disturbo olfattivo*, anche attraverso **applicativi informatici**, che tutte le autorità di controllo locali redigano in occasione delle verifiche e trasmettano alle Agenzie regionali e provinciali del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) come primo passo di un percorso comune dell'interlocuzione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria,

- l'istituzione di *tavoli tecnici* come sede dell'interlocuzione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, interessati nelle situazioni critiche, che valuti anche se le segnalazioni di disturbo olfattivo dal territorio siano tali da imporre la procedura in esame.

Commentato [DPF25]: Si suggerisce di selezionare l'applicativo informatico "migliore" oggi realizzato in Italia e di uniformare l'approccio a livello nazionale

¹⁹ La revisione delle prescrizioni autorizzative prima del termine ordinario previsto per il rinnovo dell'autorizzazione può essere richiesta, ai sensi della legge, anche per effetto della sopravvenienza di nuove norme di riferimento. In particolare, in materia di emissioni odorigene, le autorizzazioni rilasciate prima dell'articolo 272bis del Dlgs 152/2006 e dei presenti "Indirizzi" di attuazione possono risultare carenti rispetto ai principi sopravvenuti e richiedere, pertanto, un adeguamento.

Nell'ambito di tale attività conoscitiva possono anche emergere situazioni critiche (per esempio dovute a particolari assetti e sviluppi urbanistici) nei quali gli interventi previsti dalle norme sanitarie e dalle norme urbanistico/territoriali sono prioritari e maggiormente fattibili rispetto agli interventi imponibili in sede di riesame/aggiornamento dell'autorizzazione.

In questo scenario, fermo restando il caso di criticità nascenti da violazioni delle prescrizioni gestionali o impiantistiche dell'autorizzazione (in cui devono intervenire le misure sanzionatorie e conformative di legge), è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se il disturbo olfattivo è stato causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, l'autorità competente valuta se prescrivere, eventualmente sulla base di una procedura di riesame/aggiornamento dell'autorizzazione, gli interventi da attuare per prevenirne il ripetersi;

- se il disturbo olfattivo non è causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, si possono attivare le seguenti azioni:

1. organizzare un monitoraggio sistematico della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente con le modalità riportate nell'**allegato A.3**, e sulla base del riparto di competenze previsto dall'ordinamento regionale/locale (gestione rapporti con i cittadini, illustrazione indagine, raccolta segnalazioni, salvaguardia privacy, esecuzione tecnica ed elaborazione, ecc.). I risultati di tale indagine devono rispettare i requisiti tecnici previsti dall'**allegato A.3** e riportare il numero degli episodi/mese attribuibili a fonti connesse allo stabilimento, con il seguente risultato: se le ore di percezione di odore nell'area, derivanti dalla somma dei tempi ascrivibili agli eventi validati, sono superiori al 2% rispetto all'intero periodo di monitoraggio,²⁰ si rende necessario passare alla fase della verifica dell'impatto olfattivo (Fase B). In caso di prossimità alla soglia del 2%, le autorità possono prevedere la ripetizione del monitoraggio in un tempo successivo; ciò può avvenire, per esempio, in caso di interventi migliorativi rispetto alle emissioni odorigene già programmati (con ripetizione del monitoraggio dopo la realizzazione degli interventi).
- ~~2. avviare direttamente il processo di riesame/aggiornamento dell'autorizzazione (finalizzato all'adozione di un Piano di gestione degli odori), eventualmente previa realizzazione, ove ritenuto necessario, della fase B.~~

La decisione di procedere con tali soluzioni è sempre assunta, come premesso, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa. Nell'ambito di tali soluzioni, la scelta n. 2 è assunta, in luogo della scelta n. 1, ed è modulata se e nella misura in cui le criticità e le soluzioni impiantistico/gestionali risultino di più semplice accertamento e individuazione fin da questa prima fase conoscitiva dell'approccio alla situazione critica.

B) Fase della verifica dell'impatto olfattivo.

La verifica dell'impatto odorigeno può prevedere:

- l'applicazione della modellistica descritta nell'**allegato A.1**;
- l'attività di controllo mediante la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti odorigene descritte nell'**allegato A.2**;

²⁰ Pari a circa 45 ore/trimestre o ad altro periodo di mediazione individuato dall'autorità in funzione delle caratteristiche e delle modalità di attivazione della fonte. Per esempio, in presenza di particolari lavorazioni stagionali che si svolgono in un arco temporale inferiore a 3 mesi, la durata del monitoraggio sistematico è definita in funzione delle caratteristiche temporali della produzione.

Commentato [DPF26]: Andrebbe chiarito che la decisione di avviare un procedimento di riesame autorizzativo dovrebbe sempre e comunque basarsi su un processo di verifica dell'impatto olfattivo. Proponiamo, quindi, di eliminare questo punto o di meglio specificare quanto riportato nel nostro commento

- la determinazione analitica delle specie chimiche presenti nelle emissioni nelle differenti condizioni stagionali e di marcia, seguendo le indicazioni contenute nell'**allegato A.4**; tale determinazione si effettua se ritenuto necessario dalle conclusioni della fase A.

A complemento delle tecniche descritte negli **allegati A.1, A.2 e A.4**, possono essere utilizzate, in tale fase, altre metodologie per la rilevazione dell'odore (per esempio, il monitoraggio in campo tramite un panel di esaminatori, c.d. "field inspection") e/o strumenti per il monitoraggio in continuo (per esempio, la tecnica IOMS Instrumental Odour Monitoring System, descritta nell'**allegato A.5**).

Inoltre, in caso di avvenuto svolgimento del monitoraggio del disturbo secondo l'**allegato A.3**, come ulteriore approfondimento è possibile eseguire uno studio modellistico, ~~condotto da soggetti competenti~~, sul periodo coincidente con tale monitoraggio, al fine di effettuare la comparazione della distribuzione spaziale delle ricadute del modello di impatto olfattivo con le segnalazioni della popolazione residente, secondo le modalità indicate nell'**allegato A.3**.

L'esecuzione di tutte le fasi dell'indagine (olfattometrica, chimica e/o modellistica) deve essere svolta dal gestore ~~attraverso soggetti competenti~~ ed i risultati intermedi ottenuti devono essere riepilogati in un'unica relazione finale.

Nel caso in cui la verifica abbia previsto la simulazione modellistica secondo i criteri dell'**allegato A.1**, l'indagine deve concludersi con la definizione, attraverso le risultanze della simulazione del modello di dispersione, della rappresentazione delle linee di iso-concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile, espresse in ou_E/m^3 , come avviene nella procedura estesa di istruttoria, in modo da permettere un confronto con i valori di accettabilità della tabella 3.

Nel caso in cui la verifica abbia previsto l'utilizzo delle altre tecniche, senza la simulazione modellistica, l'indagine deve concludersi con la ricostruzione di elementi utili a valutare se le soluzioni impiantistico/gestionali, le portate di odore, ecc., dell'assetto attuale dello stabilimento permettano di ottenere, almeno, il risultato richiesto in caso di procedura autorizzativa semplificata.²¹

All'esito di tale verifica dell'impatto olfattivo:

- se ~~risultano rispettati i valori ottenuti risultano inferiori ai~~ "valori di accettabilità" della tabella 3 presso i ricettori sensibili, si provvede ad aggiornare l'autorizzazione, prescrivendo le soluzioni impiantistico/gestionali, le portate di odore, ecc. che, alla luce della simulazione numerica effettuata, hanno già dimostrato di ~~assicurare il rispetto-garantire il raggiungimento degli obbiettivi di tali definiti dai~~ "valori di accettabilità",

- se invece ~~i valori ottenuti risultano superiori ai non risultano rispettati i~~ "valori di accettabilità" della tabella 3 presso i ricettori sensibili, si provvede ~~a valutare la fattibilità tecnica-economica di ulteriori soluzioni impiantistiche/gestionali finalizzate al raggiungimento di tali valori obiettivo ad attivare il processo di riesame dell'autorizzazione.~~²²

- se la verifica ha previsto l'utilizzo delle altre tecniche, senza la simulazione modellistica, e l'autorità competente valuta che non è stato ottenuto almeno il risultato richiesto in caso di procedura autorizzativa semplificata, si provvede ad attivare il processo di riesame dell'autorizzazione.²³

²¹ "L'odore non possa ragionevolmente impattare, in maniera significativa, sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorogene e non ne pregiudichi l'utilizzo (anche in accordo con gli strumenti di pianificazione territoriale)".

²² In tale caso, il riesame dell'autorizzazione utilizza un materiale istruttorio, formatosi nelle fasi precedenti, che è equivalente a quello prodotto nella procedura autorizzativa estesa e che, pertanto, può condurre ad un assetto prescrittivo corrispondente a quello della procedura estesa (fondato sia sulla prescrizione di interventi impiantistico/gestionali e valori di concentrazione di odore e portata di odore, sia su monitoraggi e su relazioni in progress per verificare e per aggiornare gli interventi prescritti).

Commentato [DPF27]: Se non viene definito in cosa consiste la competenza potrebbe rimanere a discrezione dell'ente di controllo.
Per tale motivo se ne propone l'eliminazione

Commentato [DPF28]: Valutare l'opportunità di indicare una soglia superiore ai valori di accettabilità (tipo il doppio del valore indicato) per cui attivare il processo di riesame dell'autorizzazione.
Si propone:
"se invece i valori ottenuti risultano superiori al doppio dei "valori di accettabilità" della tabella 3 presso i ricettori sensibili, si provvede ad attivare il processo di riesame dell'autorizzazione."

²³ In tale caso, il riesame dell'autorizzazione utilizza un materiale istruttorio, formatosi nelle fasi precedenti, che può condurre ad un assetto prescrittivo corrispondente a quello della procedura autorizzativa semplificata.

La decisione di procedere con tali soluzioni è sempre assunta, come premesso, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa.

C) Fase di riesame dell'autorizzazione.

Il processo di riesame dell'autorizzazione si svolge, in primo luogo, sulla base del materiale istruttorio formatosi nelle fasi di approccio, monitoraggio, indagine e verifica di cui sopra e prevede l'adozione, a cura del gestore, di un Piano di gestione degli odori contenente gli interventi impiantistico/gestionali da realizzare, nonché i tempi e le modalità di adeguamento (Piano da approvare nell'ambito del processo di riesame).

La decisione sui tempi e sulle modalità di adeguamento è sempre assunta, come premesso, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa.

D) Fase successiva all'adeguamento

Il miglioramento continuo della performance, anche dopo il riesame autorizzativo e l'adeguamento, è assicurato dalla natura dinamica delle autorizzazioni esitate dal riesame (che possono anche prevedere un sistema di monitoraggi e relazioni in progress per verificare e per aggiornare gli interventi prescritti), nonché, su un piano più generale, dai controlli che l'autorità stabilisca autonomamente di condurre sul rispetto del Piano di gestione degli odori e delle prescrizioni autorizzative.

Altri ambiti di applicazione

Le modalità di applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 agli impianti e alle attività a cui si estendono i regimi autorizzativi in deroga sono, come logico, limitate dall'impossibilità di svolgere una specifica istruttoria autorizzativa.

In particolare:

- in caso di impianti e attività soggetti alle autorizzazioni generali (articolo 272, commi 2 ss., del Dlgs 152/2006), si possono definire due ipotesi di applicazione. In primo luogo, ai sensi dell'articolo 272, comma 3, l'autorità competente può respingere l'adesione all'autorizzazione generale nel caso in cui si possano individuare, alla luce del tipo di impianto/attività e del tipo di zona e di ricettori, situazioni di rischio per la salute o esigenze di particolare tutela ambientale della zona in relazione alle emissioni odorigene. In secondo luogo, in una prospettiva futura, le autorità competenti potranno, anche alla luce dell'esperienza che sarà maturata nelle autorizzazioni ordinarie, avviare un processo di aggiornamento delle autorizzazioni generali con l'introduzione delle prescrizioni specificamente riferite alle emissioni odorigene.

- in caso di impianti e attività esclusi dall'autorizzazione (articolo 272, comma 1, del Dlgs 152/2006), la possibilità di intervenire sulle emissioni odorigene si attua attraverso iniziative di natura regolatoria come la disciplina prevista dall'articolo 271, comma 3, (che permette di adottare prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio, per tutte le emissioni, incluse come logico quelle odorigene, di tali impianti/attività) ed attraverso i relativi controlli.

Un'importante modalità di applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 è infine rappresentata, sotto un'altra visuale, dalla necessità di una sinergia con la pianificazione urbanistico/territoriale.

Appare utile, in tale quadro, che le competenti autorità territoriali possano assicurare, a livello locale, un efficace coordinamento con le norme e procedure relative alle emissioni acustiche e quelle relative alla pianificazione territoriale/urbanistica.

È inoltre **utile** che, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni precedenti tengano conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità dei presenti Indirizzi.

Commentato [DPF29]: Le modifiche ex post all'insediamento degli strumenti di pianificazione meriterebbero un vincolo perentorio sulla ripianificazione (confronto con ENTE ed azienda) viste le dirette conseguenze che avrebbe su un sito esistente.

APPENDICE

Quadro generale delle procedure





Figura 1: Diagrammi di flusso dei procedimenti autorizzativi e relativi approfondimenti

1a- Stabilimenti esistenti con impianti o attività potenzialmente odorogene



(*) elementi di valutazione

come riportato nel testo dei presenti Indirizzi, possibili criticità attinenti a:


- contesto territoriale urbanistico (localizzazione dello stabilimento);
- accettazione sociale (pregresse segnalazioni per altri stabilimenti presenti nell'area);
- tipo di autorizzazione richiesta;
- esperienze consolidate e/o dati di letteratura sull'impatto olfattivo di impianti simili;
- linee guida settoriali e disposizioni specifiche nelle BAT conclusions;
- altri elementi di valutazione specifici definiti dall'A.C.

Commentato [DPF30]: Per discriminare quale procedura applicare, viene fatto riferimento agli elementi di valutazione, segnalando come possibili criticità:

- contesto territoriale urbanistico
- accettazione sociale
- tipo di autorizzazione richiesta
- ecc..

Si ritiene necessario uniformare e chiarire con l'indicazione di opportuni criteri gli elementi di valutazione per ridurre gli elementi di discrezionalità delle Regioni nel richiedere al gestore una procedura estesa piuttosto che semplificata.

Ib -Stabilimenti esistenti senza impianti o attività potenzialmente odorogene




(*) elementi di valutazione

come riportato nel testo dei presenti Indirizzi, possibili criticità attinenti a:

- contesto territoriale urbanistico (localizzazione dello stabilimento);
- accettazione sociale (pregresse segnalazioni per altri stabilimenti presenti nell'area);
- tipo di autorizzazione richiesta;
- esperienze consolidate e/o dati di letteratura sull'impatto olfattivo di impianti simili;
- linee guida settoriali e disposizioni specifiche nelle BAT conclusions;
- altri elementi di valutazione specifici definiti dall'A.C.

Ic- Stabilimenti nuovi



(*) elementi di valutazione
come riportato nel testo dei presenti Indirizzi, possibili criticità attinenti a: - contesto territoriale urbanistico (localizzazione dello stabilimento); - accettazione sociale (pregresse segnalazioni per altri stabilimenti presenti nell'area); - tipo di autorizzazione richiesta; - esperienze consolidate e/o dati di letteratura sull'impatto olfattivo di impianti simili; - linee guida settoriali e disposizioni specifiche nelle BAT conclusions; - altri elementi di valutazione specifici definiti dall'A.C.